

ARTURO SANTORO. — *Scuola criminale positiva e filosofia idealistica* (in *Scuola positiva* di Milano, agosto-settembre 1925, pp. 486-7).

Il Santoro, a proposito di una mia recensione (v. questa riv., XXIII, 247-8), torna a sostenere che sia da considerare come concetto di diritto penale anche la difesa sociale contro i dementi. Perchè — egli dice — « posta la natura meramente utilitaria del diritto,.... come il calcolo utilitaristico non è una condizione, nel campo dell'attività meramente economica, perchè si applichino e agiscano le leggi dell'economia (fallimento, povertà, operazione sbagliata), similmente non è condizione per l'applicazione delle leggi giuridiche (e penali) il calcolo utilitaristico inerente a tali leggi. Ci sembra ben chiaro che la reattività delle leggi economiche non dipenda in alcun modo dallo stato soggettivo e dalla coscienza del soggetto agente ».

Ma qui il S. è incorso in un involontario sofisma, in una vera *duplicatio medii* o *quaternio terminorum*, perchè il termine « leggi » è qui preso in doppio senso: nel senso di leggi naturalistiche (quali sono quelle dell'economia) e nel senso di leggi volitive o imperative (quali sono le giuridiche). Ora ciò che si predica delle une non si può predicare delle altre. Le leggi penali sono comandi dell'umana volontà, e perciò debbono presumere che colui al quale comandano intenda le parole del comando; le economiche sono costruzioni empirico-matematiche. Le leggi penali del titolo VIII, libro III del Cod. di commercio sui reati di fallimento hanno di comune solo il suono del vocabolo con quelle economiche che reggono i fallimenti. Se io compro a 5 e vendo a 4, perdo, e, continuando a questo modo, casco in povertà. Ecco una legge economica. Ma la legge in senso giuridico sarebbe, esempigratia, quella che mi vietasse, sotto minaccia di carcere o di altra pena, di comprare a 5 e vendere a 4, cioè d'impovertire. Quando i vecchi governi paterni, come quello di re Carlo Borbone in Napoli, mandavano in castello o in una casa di penitenza i giovani signori che facevano lusso e dissipavano i loro patrimoni, applicavano una legge di questa sorta.

Del resto, se la difesa sociale contro i dementi fosse concetto di diritto penale, o perchè non dovrebbe essere parimente concetto di diritto penale la difesa contro la fillossera o, magari, le dighe contro le inondazioni?

B. C.